

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/DIV DEL 6 LUGLIO 2010

3/4

CAMPIONATI 1^e 2^ DIVISIONE

Rinuncia a gare (art. 53 N.O.I.F.)

Si ritiene opportuno rammentare che la società che rinuncia alla disputa di una gara incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 53 NOIF, oltre al pagamento delle seguenti ammende, già in vigore nelle passate stagioni:

1[^] DIVISIONE

1° RINUNCIA	€ 10.000,00
2° RINUNCIA	€ 20.000,00
3° RINUNCIA	€ 40.000,00

2^ DIVISIONE

1° RINUNCIA	€ 5.000,00
2° RINUNCIA	€ 10.000,00
3° RINUNCIA	€ 20.000,00

Alla società che ritira la squadra dal Campionato verrà inflitta una ammenda pari a dieci volte quella fissata per la prima rinuncia.

La società rinunciataria, inoltre, dovrà corrispondere all'altra società un indennizzo per mancato incasso il cui importo verrà fissato con criterio equitativo dalla Lega.

La società che rinuncia alla disputa di una gara dei Play - off incorrerà nella automatica esclusione dalla ulteriore partecipazione alla manifestazione, con conseguente passaggio della squadra avversaria al turno successivo.

La società che rinuncia alla disputa o di una gara dei Play - out e della Finale Play - off viene automaticamente esclusa dell'acquisizione dei titoli previsti dalla manifestazione.

Ciò ferma restando l'applicazione delle ammende di cui sopra.

Inoltre le società che rinunciano a gare sono escluse dai corrispettivi federali.

Pubblicato in Firenze il 6 Luglio 2011

IL SEGRETARIO Avv. Sergio Capograssi IL PRESIDENTE Rag. Mario Macalli